

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Agosto 2026 – Aggiornamento con le risposte n. 154-164/2026

Con la risposta ad interpello n. 154 del 6 agosto 2026, l'Agenzia delle Entrate ha aperto la raccolta di agosto 2026 delle risposte ad interpello, affrontando il trattamento fiscale degli emolumenti corrisposti a un dipendente della Banca d'Italia fiscalmente residente in Francia, con attività lavorativa svolta in parte in Italia e in parte da remoto dal territorio francese.

Il chiarimento, che rettifica la precedente risposta n. 132 del 2 luglio 2026, precisa che la Banca d'Italia, pur essendo un istituto di diritto pubblico, non è riconducibile, ai fini della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, alle nozioni di Stato, suddivisione politica o amministrativa o ente locale. Le retribuzioni corrisposte al dipendente devono quindi essere inquadrate nell'articolo 15 della Convenzione, relativo ai redditi di lavoro dipendente, e non nell'articolo 19 sulle funzioni pubbliche.

L'Agenzia esclude tuttavia l'applicazione del regime dei lavoratori frontalieri, poiché il contribuente non si reca quotidianamente in Italia, ma opera con una modalità mista: presenza fisica in Italia con cadenza settimanale e lavoro agile dalla Francia nei restanti giorni. La conseguenza è il riparto della potestà impositiva: tassazione concorrente in Italia e Francia per la quota di reddito riferibile ai giorni lavorati fisicamente in Italia; imposizione esclusiva in Francia per la quota riferibile all'attività svolta da remoto

dal territorio francese.

Alla risposta n. 154/2026 si aggiunge ora un nuovo blocco di documenti, con le risposte ad interpello n. 155-163/2026, che ampliano in modo significativo la raccolta di agosto.

I nuovi chiarimenti riguardano temi di particolare interesse per professionisti, imprese e intermediari: dal regime a realizzo controllato nelle operazioni di conferimento e apporto di partecipazioni, anche senza aumento di capitale, alla valutazione antiabuso in presenza di dividendi e restituzione di finanziamenti soci; dalla tassazione dei risarcimenti per mancata fruizione della pausa mensa e dei buoni pasto, alla disciplina delle plusvalenze immobiliari in caso di cessione di immobili, pertinenze e quote oggetto di interventi agevolati con Superbonus; dal welfare aziendale per spese di istruzione e assistenza RSA, fino alle operazioni straordinarie di MLB0, OPA, fusione inversa e disapplicazione dei limiti al riporto di perdite fiscali e interessi passivi.

La raccolta di agosto 2026 si presenta quindi, già nei primi aggiornamenti, come un quadro articolato di prassi su fiscalità d'impresa, redditi di lavoro dipendente, welfare aziendale, plusvalenze immobiliari, operazioni straordinarie e fiscalità internazionale.

Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l'oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.

Enti sportivi dilettantistici

e lavoro sportivo. Le indicazioni su esenzioni, rimborsi e adempimenti IVA e IRAP

Chiarimenti in arrivo per associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD). È stata pubblicata oggi sul sito dell'Agenzia delle Entrate la Circolare 7/E del 7 agosto 2026 che fornisce indicazioni sull'applicazione della nuova disciplina fiscale in materia di sport e lavoro sportivo (D.Lgs. n. 36/2021).

Il documento di prassi risponde a numerosi quesiti su soglie di non imponibilità per dipendenti e CO.CO.CO., trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari, clausole statutarie, regime per i proventi esenti e raccolte fondi, delineando così gli impatti operativi in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Adempimento collaborativo e novità della riforma fiscale. In una circolare i chiarimenti dell'Agenzia

delle entrate

Con circolare n. 6 del 6 agosto 2026, l'Agenzia delle entrate illustra il nuovo assetto del regime di adempimento collaborativo disegnato dalla riforma fiscale e fornisce risposte ai principali dubbi applicativi emersi nel confronto con imprese, professionisti e associazioni di categoria.

Guida normativa al Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138 «Revisione del sistema degli incentivi alle imprese»

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 178 del 3 agosto 2026, il [Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138](#) completa, sul versante della razionalizzazione dell'offerta agevolativa, il percorso di attuazione della [legge 27 ottobre 2023, n. 160](#), recante delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto delegato in esame si affianca al [Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184](#), recante il Codice degli incentivi, che ha disciplinato l'assetto generale del ciclo di vita degli incentivi. Il D.Lgs. n. 138/2026 interviene invece sulla selezione e concentrazione degli strumenti agevolativi, con particolare riguardo agli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy e, in misura più limitata, agli incentivi riconducibili ad altre amministrazioni centrali.

L'intervento muove da un'esigenza ormai strutturale: superare la frammentazione delle misure, ridurre sovrapposizioni e duplicazioni, concentrare le risorse su strumenti riconoscibili e idonei a sostenere investimenti, ricerca, innovazione, transizione verde e digitale, accesso al credito e continuità aziendale.

La [relazione illustrativa dello schema di decreto evidenziava](#) che, nell'ambito della ricognizione degli incentivi strutturali gestiti dalle amministrazioni centrali, erano stati censiti 142 interventi, di cui 43 di competenza del MIMIT. Tra questi, 33 sono a titolarità della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del medesimo MIMIT. Il modello adottato mira, per questa area, a mantenere autonoma operatività agli strumenti già consolidati e a concentrare gli altri interventi nel Fondo per la crescita sostenibile, opportunamente ampliato nelle sue linee di intervento.

La mappa delle principali novità

Razionalizzazione dell'offerta degli incentivi

Il [decreto delegato](#) mira a concentrare l'intervento pubblico su un insieme più limitato e ordinato di strumenti agevolativi, selezionati in ragione della loro idoneità a coprire specifici ambiti e finalità di intervento.

Coordinamento con il Codice degli incentivi

Le disposizioni del [D.Lgs. n. 138/2026](#) devono essere lette in raccordo con il [D.Lgs. n. 184/2025](#), che disciplina il

ciclo di vita dell'incentivo, le forme di agevolazione, i bandi, la programmazione, il monitoraggio e la trasparenza.

Centralità del Fondo per la crescita sostenibile

Il Fondo per la crescita sostenibile viene rafforzato e articolato in quattro sezioni: ricerca, sviluppo e innovazione; *start up* d'impresa; investimenti produttivi per la transizione verde e digitale; accesso al credito e al mercato dei capitali.

Conferma degli strumenti agevolativi consolidati

Restano autonomamente valorizzati il Fondo di garanzia per le PMI, il Fondo di sostegno al venture capital, la misura "*Beni strumentali – Nuova Sabatini*" e gli incentivi nel settore dell'aerospazio.

Discipline quadro e bandi tematici

Per le sezioni del Fondo per la crescita sostenibile, l'attuazione passa attraverso discipline quadro definite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e successivi bandi tematici.

Collaborazioni, reti e sistema universitario

Nel testo definitivo è rafforzato il ruolo delle collaborazioni tra imprese, anche mediante contratto di rete o altre forme contrattuali, e viene introdotto il riferimento alla collaborazione con le istituzioni del sistema universitario nei progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico.

Legge di bilancio come snodo finanziario

L'operatività finanziaria del Fondo per la crescita sostenibile è rimessa alla legge di bilancio successiva all'entrata in vigore del decreto, che definirà modalità operative e stanziamenti annuali delle sezioni del Fondo.

Clausola di salvaguardia per i procedimenti avviati

Per i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate dall'articolo 11, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla definizione del procedimento, incluse le eventuali fasi di recupero.

Di seguito una breve Guida normativa al [Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138](#), recante: «*Revisione del sistema degli incentivi alle imprese*».

Finalità e ambito di applicazione Articolo 1

L'articolo 1 del [Decreto legislativo 26 giugno 2026, n. 138](#) definisce finalità e ambito di applicazione della revisione del sistema degli incentivi alle imprese.

Il decreto detta norme per la razionalizzazione dell'offerta degli incentivi adottati dalle amministrazioni responsabili centrali, concentrando l'intervento pubblico sugli strumenti che, alla luce della ricognizione e della sistematizzazione operate in base ai principi e criteri direttivi della [Legge n. 160 del 2023](#), risultano idonei a coprire particolari ambiti e finalità di intervento.

La razionalizzazione può avvenire anche attraverso abrogazioni o modifiche della disciplina legislativa di riferimento, volte ad attrarre incentivi esistenti in quelli selezionati, anche mediante ridefinizione delle relative linee di azione, ovvero mediante interventi di coordinamento normativo.

La revisione è articolata per ambiti di competenza di ciascuna amministrazione responsabile centrale **e può essere progressivamente integrata** ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della **legge n. 160 del 2023**.

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto gli incentivi in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura.

Definizioni

Articolo 2

L'articolo 2 reca le **definizioni rilevanti** ai fini dell'applicazione del **decreto legislativo** in esame.

Sono definite, tra le altre, le nozioni di agevolazione, amministrazione responsabile, bando, ciclo di vita dell'incentivo, codice degli incentivi, disciplina quadro, grandi imprese, impresa, incentivi, lavoratore autonomo e PMI.

Particolare rilievo assume la definizione di «*disciplina quadro*», intesa come l'insieme delle disposizioni normative che definiscono la disciplina di riferimento per l'attuazione, mediante successivi bandi, di un incentivo. Essa riguarda, in particolare, obiettivi perseguiti, tipologia dei soggetti cui l'incentivo si rivolge, forma e misura delle agevolazioni, modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio, controllo ed eventuale revoca.

La relazione tecnica attribuisce alla disciplina quadro una funzione centrale nel nuovo assetto: essa costituisce una cornice operativa sufficientemente ampia per consentire flessibilità nelle successive scelte attuative, ma al tempo

stesso circoscritta per assicurare regole, strumenti e procedure uniformi.

La definizione di «*impresa*» include qualsiasi soggetto, **incluso il lavoratore autonomo**, che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica e dalla fonte di finanziamento. **La previsione è coerente con l'impostazione del Codice degli incentivi e consente di includere, ove previsto dai bandi e dalle discipline agevolative, anche professionisti e lavoratori autonomi nel perimetro delle misure.**

**Riordino degli incentivi di competenza del Ministero delle
imprese e del made in Italy
Articolo 3**

L'**articolo 3** individua gli strumenti nei quali viene concentrata l'offerta degli incentivi di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy.

Gli strumenti selezionati sono:

- **Fondo per la crescita sostenibile;**
- **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;**
- **Fondo di sostegno al *venture capital*, anche denominato Fondo nazionale per l'innovazione;**
- **Beni strumentali – Nuova Sabatini;**
- **Incentivi nel settore dell'aerospazio.**

La relazione illustrativa valorizza la scelta di mantenere autonoma dignità e operatività a strumenti agevolativi che, per storia applicativa, efficacia dimostrata e specializzazione, costituiscono già modelli agevolativi riconosciuti dagli operatori.

Accanto a tali strumenti, il **Fondo per la crescita**

sostenibile (vedi *infra*) diventa il principale veicolo di concentrazione e razionalizzazione degli ulteriori incentivi di competenza del MIMIT.

Fondo per la crescita sostenibile Articolo 4

L'articolo 4 ridisegna l'architettura del Fondo per la crescita sostenibile.

Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e **nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea**, al finanziamento di programmi e interventi con impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo.

Il Fondo è articolato in quattro sezioni:

- **ricerca, sviluppo e innovazione;**
- ***start up* d'impresa;**
- **investimenti produttivi per la transizione verde e digitale;**
- **accesso al credito e al mercato dei capitali.**

Il comma 2 stabilisce che il **Fondo valorizza le sinergie con le iniziative e i programmi adottati dalle istituzioni europee.**

Il comma 3 precisa che gli obiettivi e le priorità del Fondo, come articolati dagli articoli 5, 6, 7 e 8, **possono essere periodicamente aggiornati**, sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi adottati, attraverso revisione con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy della disciplina quadro di riferimento.

Per gli incentivi di cui agli articoli 5, comma 1, lettera a), 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a), che non rientrano nella disciplina quadro, **gli aggiornamenti o le revisioni avvengono mediante provvedimento di rango corrispondente alla disciplina di riferimento.**

Il Fondo per la crescita sostenibile assume, quindi, una funzione di contenitore ordinante. **Non sostituisce automaticamente tutte le misure previgenti**, ma diventa il luogo normativo e finanziario nel quale sono ricondotte le principali linee di intervento MIMIT, secondo sezioni tematiche e discipline quadro.

Incentivi dell'FCS per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione Articolo 5

L'articolo 5 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla ricerca, allo sviluppo e all'innovazione.

Gli incentivi disposti a valere sul Fondo mirano alla promozione di iniziative di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche mediante:

- **consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;**
- **sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale;**
- **valorizzazione dei titoli di proprietà industriale.**

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso due canali principali.

Il primo è costituito dagli importanti progetti di comune interesse europeo, IPCEI, previsti dall'articolo 1, comma

203, della legge n. 145 del 2018 e dall'articolo 1, comma 232, della legge n. 160 del 2019 (lett. a), *comma 1*).

Il secondo è rappresentato dai bandi tematici, adottati nell'ambito di una disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato in materia di ricerca, sviluppo e innovazione e ai principi del Codice degli incentivi (lett. b), comma 1).

I bandi possono riguardare:

- progetti di maggiore dimensione o di rilevanza strategica, con procedure che valorizzano il confronto con i soggetti coinvolti;
- sportelli tematici attuati sulla base di priorità o parametri individuati dal bando, in conformità con gli ulteriori criteri di valutazione previsti dal codice degli incentivi;
- partecipazione delle imprese a progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico, anche nell'ambito di iniziative europee e in collaborazione con le istituzioni del sistema universitario;
- valorizzazione e tutela della proprietà industriale e intellettuale.

Il comma 2, chiarisce che i bandi tematici di cui al comma 1, lettera b), favoriscono, ove compatibile con le finalità e le caratteristiche dell'incentivo, forme di collaborazione e aggregazione tra più imprese mediante contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione, anche tra imprese di diverse dimensioni.

Incentivi dell'FCS per le *start up* d'impresa

Articolo 6

L'articolo 6 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese e *start up* innovative.

Gli incentivi mirano a sostenere, su tutto il territorio nazionale, la creazione e lo sviluppo di nuove imprese e di *start up* innovative, ivi comprese le cooperative, nonché a favorire nuova imprenditorialità a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e sinergie con il mercato del *venture capital*.

L'attuazione avviene mediante bandi tematici, adottati nell'ambito di un'apposita disciplina quadro definita con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, in conformità alla normativa sugli aiuti di Stato e ai principi del Codice degli incentivi.

La disposizione colloca la nascita e lo sviluppo di nuove imprese in una logica di sistema: *start up* innovative, cooperative, imprenditorialità giovanile e femminile e mercato del *venture capital* vengono ricondotti a una disciplina quadro unitaria, da attuare tramite bandi.

Incentivi dell'FCS per investimenti produttivi per la transizione verde e digitale Articolo 7

L'articolo 7 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata agli investimenti produttivi per la transizione verde e digitale.

Gli incentivi sostengono interventi diretti:

- al rafforzamento della struttura produttiva del Paese;
- al riutilizzo degli impianti produttivi;
- al rilancio di territori che versano in situazioni di

crisi.

Per il perseguimento di tali finalità, il Fondo opera attraverso:

- **i contratti di sviluppo** di cui all'articolo 43 del D.L. n. 112 del 2008, per programmi di investimento produttivi strategici e innovativi di grandi dimensioni;
- **bandi tematici** finalizzati a sostenere programmi qualificati di investimento, con particolare riferimento alla **transizione digitale ed ecologica** delle imprese e alla **sostenibilità ambientale**.

Nell'ambito dei bandi tematici è riconosciuta **particolare attenzione ai programmi proposti da PMI**, incluse le cooperative. Possono inoltre essere previste focalizzazioni dell'intervento per il rilancio di specifiche aree territoriali o di settori ritenuti strategici.

Incentivi dell'FCS per l'accesso al credito e al mercato dei capitali

Articolo 8

L'articolo 8 disciplina la sezione del Fondo per la crescita sostenibile dedicata all'accesso al credito e al mercato dei capitali.

Gli incentivi mirano a sostenere la continuità e lo sviluppo dell'attività d'impresa, a ridurre gli impatti occupazionali connessi a situazioni di temporanea debolezza economico-finanziaria e ad attivare capitali privati e pubblici a sostegno dei piani di ristrutturazione delle imprese in temporanea situazione di difficoltà.

Il Fondo opera attraverso:

- **le misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa** di cui all'articolo 43, comma 1, del D.L. n. 34 del 2020;
- **bandi tematici** finalizzati, in complementarità con tali misure, a dare continuità alle imprese in temporanea situazione di difficoltà e a salvaguardare l'occupazione, con particolare riferimento alle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata e alle PMI.

La disposizione colloca nell'ambito del FCS anche misure rivolte a crisi temporanee, continuità aziendale e salvaguardia occupazionale. Il tema non è soltanto l'accesso alla finanza, ma la costruzione di strumenti capaci di accompagnare piani di ristrutturazione e percorsi di continuità dell'attività produttiva.

Disposizioni contabili e finanziarie per l'attuazione degli interventi del FCS

Articolo 9

L'articolo 9 disciplina il raccordo finanziario tra la nuova articolazione del Fondo per la crescita sostenibile e la legge di bilancio.

Con la legge di bilancio successivo all'entrata in vigore del decreto sono definite le modalità con le quali opera il Fondo per la crescita sostenibile come articolato ai sensi dell'articolo 4.

Con la medesima legge, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono definiti gli stanziamenti annuali di ciascuna sezione del Fondo, mediante utilizzo delle risorse

relative alle autorizzazioni di spesa in materia di incentivi che con lo stesso provvedimento sono abrogate per confluire nel Fondo.

L'articolo 9 regola l'aspetto finanziario della riforma. Il decreto ridisegna l'architettura degli incentivi, ma l'effettiva operatività delle sezioni del Fondo dipenderà dalla legge di bilancio, che dovrà definire modalità e stanziamenti.

In sostanza, fino alla definizione degli stanziamenti, la riforma resta ordinamentale e organizzativa, ma non ancora pienamente misurabile sotto il profilo delle risorse effettivamente disponibili.

Abrogazioni e ulteriori modifiche

Articolo 10

L'**articolo 10** reca le modifiche di **coordinamento alla disciplina previgente**, in particolare al D.L. n. 83 del 2012.

La disposizione interviene sull'articolo 23 del D.L. n. 83 del 2012, relativo al Fondo per la crescita sostenibile, sostituendo il secondo periodo del comma 2 e adeguando il Fondo alla nuova architettura delineata dal [D.Lgs. n. 138/2026](#).

Sono inoltre abrogati i commi 3, *3-bis*, *3-ter* e *3-quater* del citato articolo 23 e viene modificato il comma 4, prevedendo **l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo per ciascun ambito** e il rinvio alle ulteriori disposizioni contabili definite dal decreto legislativo attuativo della legge n. 160 del 2023.

L'articolo 10 interviene anche sull'articolo 27 del D.L. n.

83 del 2012, relativo al riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa. In particolare, il Ministero delle imprese e del made in Italy si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. per la definizione e l'attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 7 del Codice degli incentivi.

La norma modifica inoltre l'articolo 32, comma 11, del D.L. n. 34 del 2019, relativo alla valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, riconducendo le risorse disponibili all'apertura di bandi adottati nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile.

Infine, l'articolo 10 interviene sull'articolo 42, comma 5, del D.L. n. 34 del 2020, relativo alla Fondazione Enea Tech e Biomedical, sopprimendo talune finalità e disposizioni collegate.

Abrogazioni degli incentivi di competenza di altre amministrazioni centrali Articolo 11

L'**articolo 11** riguarda gli incentivi riferibili ad amministrazioni centrali diverse dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Sono soppressi gli incentivi indicati nei commi 2, 3 e 4 e sono abrogate le relative disposizioni di riferimento ivi indicate.

Per il **Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale** è soppresso il *voucher* per l'internazionalizzazione – TEM con competenza digitali, di

cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale n. 3623/1544 del 18 agosto 2020.

Per il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** sono soppressi:

- il credito di imposta in materiali di recupero di cui all'articolo 1, comma 73 e seguenti, della legge n. 145 del 2018;
- il credito di imposta sui prodotti da riciclo e da riuso di cui all'articolo 26-ter, comma 1, del D.L. n. 34 del 2019.

Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono soppresse le misure a valere sul Fondo rotativo nazionale *self-employment* di cui all'articolo 45, comma 1, della legge n. 144 del 1999, con abrogazione delle relative disposizioni normative di riferimento ivi indicate.

La soppressione non incide automaticamente sui procedimenti già avviati, per i quali opera la clausola transitoria del successivo articolo 12.

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 12

L'articolo 12 disciplina il regime transitorio.

Per i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del decreto, relativi agli incentivi soppressi e alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 11, resta ferma l'applicazione delle disposizioni abrogate e delle relative disposizioni attuative.

La salvaguardia opera ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla

definizione dei procedimenti, comprese le eventuali fasi di recupero, totale o parziale, delle agevolazioni già erogate e indebitamente percepite.

Il comma 2 prevede poi che i decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy relativi alla disciplina quadro di cui agli articoli 5, comma 1, lettera *b*), 6, comma 1, 7, comma 1, lettera *b*), e 8, comma 1, lettera *b*), siano adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio di cui all'articolo 9.

L'articolo 12 tutela l'affidamento delle imprese nei procedimenti già avviati e, al tempo stesso, rinvia la piena attuazione del nuovo modello alle discipline quadro che dovranno essere adottate dopo la legge di bilancio.

Aggiornamenti Articolo 13

L'articolo 13 contiene una clausola di aggiornamento normativo.

Ogni intervento normativo incidente sulle disposizioni del D.Lgs. n. 138/2026 deve essere attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

La norma mira a evitare modifiche implicite o interventi disorganici sul nuovo assetto. Ogni successivo intervento dovrà incidere in modo espresso sulle disposizioni del decreto, rafforzando certezza, tracciabilità e leggibilità della disciplina.

Se vuoi una sintesi rapida oppure, al contrario, vuoi approfondire davvero il contenuto di questo decreto legislativo o di un altro provvedimento in materia di agevolazioni e fiscalità, c'è uno strumento pensato per il lavoro professionale quotidiano:

ai.finanzaefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per chi lavora ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

Con **ai.finanzaefisco.com** hai a disposizione:

- normativa, prassi e giurisprudenza in un unico ambiente di consultazione;
- risposte documentate in pochi secondi;
- archivio strutturato Finanza & Fisco;
- uno strumento progettato per professionisti veri: commercialisti, tributaristi, consulenti e operatori fiscali.

È la soluzione ideale per passare dalla lettura del provvedimento all'applicazione operativa, con meno tempo speso a cercare e più tempo dedicato a decidere.

Attualmente disponibile con l' Offerta Benvenuto -30%:

Riforma fiscale, decreto fiscale Omnibus approvato in via definitiva: recepite numerose proposte dei Commercialisti su CPB, Tax Control Framework e certezza del diritto

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 4 agosto 2026, ha approvato in esame definitivo il decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, IVA, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione, quarto decreto correttivo della riforma tributaria (cd. Decreto fiscale Omnibus).

Legge 28 luglio 2026, n. 137. La riforma dell'ordinamento forense: delega al Governo per il riordino della professione di avvocato. Le principali novità e breve guida normativa

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2026 ed entrata in vigore il 16 agosto 2026, la Legge 28 luglio 2026, n. 137 conferisce al Governo la delega per la riforma organica dell'ordinamento forense.

La legge non introduce direttamente una nuova disciplina completa della professione di avvocato, ma definisce il perimetro entro cui dovranno muoversi i decreti legislativi attuativi.

– Tra i punti qualificanti:

– Ruolo dell'avvocato e Stato di diritto

La delega rafforza libertà, indipendenza, dignità sociale, segreto professionale e funzione dell'avvocato nella corretta amministrazione della giustizia.

– Attività riservate e consulenza legale

Vengono ridefinite le attività esclusive dell'avvocato, con attenzione anche alla consulenza e assistenza legale stragiudiziale connessa all'attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato.

– Compenso, equo compenso e solidarietà

Resta centrale la libera pattuizione, ma nel rispetto dell'equo compenso. Previsti parametri ministeriali biennali e solidarietà nel pagamento dei compensi in caso di accordi definitivi di procedimenti giudiziali o arbitrali.

– Società, reti e nuove forme organizzative

La professione potrà essere esercitata anche tramite associazioni, reti e società tra avvocati, con garanzie sull'autonomia del professionista, sulla personalità dell'incarico e sul controllo professionale della struttura.

– Monocommittenza e collaborazioni continuative

La delega apre alla disciplina organica del lavoro professionale continuativo e monocommittente, con tutela del singolo avvocato, soprattutto nella fase di ingresso nel mercato.

– Formazione, specializzazioni e albi

Formazione continua annuale, sospensione amministrativa in caso di inadempimento, specializzazioni attribuite dal CNF e gestione telematica di albi, registri e decisioni disciplinari.

– Tirocinio ed esame di Stato

Il tirocinio resta di diciotto mesi, con dodici mesi di formazione obbligatoria. L'esame viene riorganizzato in due prove scritte e una prova orale, con maggiore attenzione alla soluzione di casi pratici.

– Governance e disciplina

La delega interviene su ordini circondariali, CNF, elezioni, limiti di mandato, Congresso nazionale forense e procedimento disciplinare.

La riforma si muove lungo una linea precisa: rafforzare l'identità pubblicistica e ordinamentale dell'avvocatura, adeguando al tempo stesso la professione alle nuove forme di organizzazione, collaborazione e accesso al mercato.

Il passaggio decisivo sarà ora nei decreti legislativi attuativi, chiamati a trasformare i criteri di delega in una disciplina organica, coordinata e sostenibile.

Credito d'imposta Transizione 4.0: prorogati al 15 settembre i termini per le comunicazioni di completamento degli investimenti

Con decreto del Mimit del 31 luglio 2026, adottato su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, è stata disposta la proroga al 15 settembre 2026 dei termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

La proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L'invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE.

Una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d'attesa: grazie alle nuove risorse rese

disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.

Rischio fiscale e principi contabili, nuove linee guida Entrate-OIC: indicazioni utili anche oltre la cooperative compliance

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, integra le linee guida sul Tax Control Framework con due nuove schede dedicate alle crypto-valute e al diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura.

Sebbene predisposte principalmente per la mappatura dei rischi fiscali nell'ambito dell'adempimento collaborativo e eventualmente nel regime opzionale previsto dall'articolo 7-bis del D.Lgs, n. 128/2015, le istruzioni rivestono un interesse più ampio. Le ricostruzioni contabili curate dall'OIC e i relativi inquadramenti fiscali elaborati possono infatti costituire un autorevole riferimento tecnico anche per la generalità delle imprese chiamate ad affrontare le medesime fattispecie.

Le indicazioni devono, tuttavia, essere applicate tenendo

conto delle caratteristiche concrete dell'operazione: le schede precisano che le conclusioni valgono esclusivamente per i casi descritti e non possono essere automaticamente estese a fattispecie caratterizzate da elementi differenti.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 luglio 2026, prot. n. 200904/2026, sono state approvate ulteriori istruzioni operative per la mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente.

Le nuove indicazioni aggiornano e integrano il corpus documentale avviato con il provvedimento del 10 gennaio 2025, prot. n. 5320, e successivamente ampliato con il provvedimento del 7 agosto 2025, prot. n. 321934, e con quello del 28 gennaio 2026, prot. n. 33973.

Le due nuove schede riguardano:

il trattamento contabile delle cripto-valute;
il trattamento contabile del diritto d'uso esclusivo di un'infrastruttura.

Le istruzioni sono state predisposte nell'ambito del tavolo tecnico costituito da rappresentanti dell'Agenzia delle entrate e dell'Organismo italiano di contabilità: l'OIC cura la parte contabile delle schede, mentre l'Agenzia ne definisce l'inquadramento fiscale.

Bonus e stock options nel

settore finanziario: approvate le regole per evitare l'addizionale del 10 per cento

Operativa la nuova disciplina che consente di non applicare l'addizionale del 10 per cento sui bonus e sulle stock options corrisposti ai dirigenti e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore finanziario.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 luglio 2026, prot. n. 2026/223895, sono state definite le modalità e i termini di attuazione dell'articolo 33, comma 2-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La disposizione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – legge di Bilancio 2026 – e, al ricorrere delle condizioni stabilite, esclude l'applicazione dell'addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili eccedenti la parte fissa della retribuzione erogati ai dirigenti e ai collaboratori coordinati e continuativi del settore finanziario.

Voucher Cloud Computing &

Cybersecurity. Pronto l'elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti agevolabili

Con decreto direttoriale Mimit 29 luglio 2026 è stato definito l'elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security, in esito alla procedura definita dall'articolo 4 del decreto direttoriale 21 novembre 2025.

L'elenco dei soggetti abilitati alla fornitura dei servizi e prodotti di cloud computing e cyber security è consultabile al seguente link <https://vcc-elencofornitori.npi.invitalia.it/> da coloro che intendono presentare istanza di agevolazione e che, a tal fine, effettuano l'accesso alla piattaforma tramite i sistemi di identificazione previsti

Le risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate – Luglio 2026 | Dai crediti IRES all'IVA edilizia, nuovi

chiarimenti

Le risposte ad interpello qui raccolte, pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 2 e l'8 luglio 2026, affrontano questioni in materia lavoro transfrontaliero, imposizione straordinaria sugli extraprofitti bancari, agevolazioni per gli enti del Terzo settore, participation exemption, deduzioni per le trasferte degli autotrasportatori, incentivi agli investimenti nelle start-up innovative e concordato preventivo biennale. Tra i chiarimenti più significativi figurano la tassazione esclusiva in Italia delle remunerazioni corrisposte dalla Banca d'Italia al dipendente residente in Francia; l'individuazione della base imponibile per l'affrancamento della riserva sugli extraprofitti e l'ammissibilità della compensazione con crediti edilizi acquistati; il mantenimento delle agevolazioni immobiliari degli ETS dopo il previo utilizzo istituzionale diretto; l'esclusione della Pex per una partecipata serba assoggettata a un regime fiscale speciale; la necessità di spese effettivamente sostenute per la deduzione forfettaria delle trasferte; la qualificazione dei contratti SAFE come investimenti in convertendo; e gli effetti della liquidazione ordinaria sul CPB e sull'imputazione dei redditi al socio d'opera superstite.

Di seguito, la raccolta delle risposte ad interpello dell'Agenzia delle entrate pubblicate nel mese di luglio 2026, aggiornata all' 8 luglio 2026.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 9/10 del 2026

In questo numero:

Composizione negoziata e debito tributario: accordo fiscale, IVA e regole operative alla luce della circolare n. 5/E del 2026.

L'approfondimento di Enrico Molteni analizza le importanti istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate sull'accordo transattivo disciplinato dall'articolo 23, comma 2-bis, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Nel corso della composizione negoziata, l'imprenditore può proporre alle Agenzie fiscali e all'Agenzia delle entrate-Riscossione il pagamento parziale e/o dilazionato dei debiti tributari e dei relativi accessori.

Tra i chiarimenti di maggiore rilievo, la circolare ammette la falcidia dell'IVA, purché un professionista indipendente attesti che il trattamento proposto assicura al creditore pubblico una soddisfazione non inferiore rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale.

L'accordo conserva natura negoziale e consensuale: la proposta non produce unilateralmente lo stralcio o la dilazione del debito e non è previsto alcun meccanismo di cram down fiscale. La mancata adesione dell'Amministrazione non può essere sostituita dal tribunale, che interviene soltanto dopo la sottoscrizione per verificare la regolarità dell'accordo e della documentazione allegata.

– La circolare definisce inoltre le principali regole operative:

- la proposta deve comprendere i debiti sorti fino alla data della sua presentazione e deve essere trasmessa con congruo anticipo rispetto alla conclusione delle trattative;
- la competenza dell'Ufficio è individuata sulla base

dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

- le rateazioni già in corso continuano a essere pagate fino all'efficacia del nuovo accordo;
- le relazioni sulla completezza e veridicità dei dati e sulla convenienza della proposta devono essere affidate a due professionisti distinti;
- le misure protettive possono sospendere le azioni esecutive e cautelari, ma non impediscono l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

– Tra gli altri contenuti.

Il settimanale pubblica la circolare dell'Agenzia delle entrate 16 luglio 2026, n. 5/E, dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La composizione negoziata della crisi: presupposti di accesso, ruolo dell'esperto, svolgimento delle trattative, misure protettive e cautelari, gestione dei debiti tributari e misure premiali.

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: condizioni di accesso, controlli del tribunale, trattamento dei creditori ed effetti tributari.

Le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati: Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate-Riscossione, INPS e INAIL.

Il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO): formazione delle classi, trattamento dei crediti tributari e contributivi e coordinamento con la transazione fiscale.

La crisi dei gruppi di imprese: proposta unitaria, individuazione dell'Ufficio competente e salvaguardia dell'autonomia delle masse attive e passive delle singole società.

Completano il quadro i chiarimenti in materia di determinazione del reddito, sopravvenienze attive, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari.

Esoneri al 100%: dall'INPS le istruzioni operative per stabilizzare giovani e assumere madri con tre figli

L'Inps con il messaggio n. 2518 e la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, fornisce le istruzioni operative per la fruizione di due esoneri contributivi al 100 per cento: l'incentivo alla stabilizzazione dei giovani under 35 e l'agevolazione per l'assunzione di madri con almeno tre figli.

Alert – Transizione 4.0 – Comunicazione di completamento entro il 31 luglio 2026 (prorogata al 15 settembre 2025): senza l'invio non si perfeziona la procedura per la fruizione

del credito

Per gli investimenti ultimati entro il 30 giugno 2026, la comunicazione di completamento deve essere trasmessa al GSE entro il 31 luglio 2026. L'omesso invio impedisce il perfezionamento della procedura e la conseguente fruizione del credito d'imposta.

Bonus giovani, donne e ZES previsti dal decreto Coesione (D.L. n. 60/2024): domande entro il 30 settembre 2026

L'Inps, con il messaggio 23 luglio 2026, n. 2451, informa che le domande per il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dal decreto Coesione (artt. 22-24 del D.L. n. 60/2024) potranno essere presentate fino al 30 settembre 2026. Dal 1° ottobre non sarà più possibile inviare nuove istanze relative alle assunzioni e alle trasformazioni contrattuali effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, periodi agevolati previsti dalla normativa.

Inps: esonero giovani under

36 e decontribuzione Sud estesi al settore dell'intermediazione assicurativa. I crediti contributivi possono essere fatti valere entro il 31 dicembre 2026

L'Inps, con la circolare n. 80 del 24 luglio 2026, fornisce le istruzioni per il riconoscimento dell'“Esonero giovani under 36” e della “Decontribuzione Sud” anche ai datori di lavoro privati che, nei periodi di applicazione delle misure, svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni.

L'estensione, prevista dalla legge di Bilancio 2026, riguarda le attività identificate, nella classificazione ATECO 2007, dai codici 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04. Dal 1° aprile 2025 tali attività sono ricomprese nel codice ATECO 2025 66.22.00, relativo alle attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.

Per l'Esonero giovani under 36, il riconoscimento riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.

L'agevolazione consiste nell'esonero del 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro. Il limite massimo è pari a 6.000 euro annui per lavoratore per le assunzioni e trasformazioni effettuate nel secondo semestre del 2022 e a

8.000 euro annui per quelle effettuate nel 2023. L'esonero è riconosciuto per 36 mesi, elevati a 48 quando l'assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato è effettuata presso una sede o unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria o Sardegna.

La Decontribuzione Sud è invece riconosciuta, per i periodi compresi tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2024, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro è collocata in una delle otto regioni indicate. La misura prevede una riduzione del 30 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro esonerabili, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Inail.

I crediti contributivi riconosciuti dalla nuova disciplina possono essere fatti valere esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, nel rispetto delle condizioni previste per le singole agevolazioni e dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I datori di lavoro precedentemente esclusi che non abbiano mai fruito delle agevolazioni in esame devono presentare una richiesta attraverso il "Cassetto Previdenziale del Contribuente", selezionando la voce "Altre Agevolazioni" e indicando il numero dei lavoratori interessati, i relativi codici fiscali, i periodi e gli importi spettanti.

Cassetto fiscale, più atti e informazioni nella sezione

“L’Agenzia scrive”

Al via il nuovo servizio per consultare avvisi di liquidazione e avvisi di accertamento parziale “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela e lo stato dell’iter procedimentale. In prima applicazione accesso riservato ai contribuenti destinatari, ai rappresentanti legali e alle persone di fiducia autorizzate.

Nuove funzionalità nel Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione “L’Agenzia scrive” è attivo il servizio che consente di consultare determinate tipologie di atti impositivi e le informazioni relative al relativo iter procedimentale.

La novità riguarda, in particolare, alcune categorie di avvisi di liquidazione e gli avvisi di accertamento parziale cosiddetti “automatizzati”, con i relativi provvedimenti di autotutela, parziale o totale. Per gli avvisi saranno inoltre disponibili informazioni sullo stato del procedimento.

Rottamazione-quinquies, prima o unica rata in scadenza. Termine di pagamento anche per la quater e i riammessi

Al via la fase dei pagamenti per la Rottamazione-quinquies. Il prossimo 31 luglio è il termine fissato dalla legge per il versamento della prima o dell’unica rata della nuova definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di

Bilancio 2026 e a cui era possibile aderire entro lo scorso mese di aprile. Sempre il 31 luglio è prevista la scadenza di pagamento della prossima rata sia della Rottamazione-quater sia dei piani di Riammissione alla stessa misura agevolativa.

– Rottamazione-quinquies: per la rata unica c'è tempo fino al 5 agosto

Per coloro che in fase di adesione alla Rottamazione-quinquies hanno scelto di pagare in unica soluzione, la legge prevede ulteriori 5 giorni di tolleranza e pertanto saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro il 5 agosto 2026, oltre tale data si perderanno i benefici della definizione agevolata. Per coloro che, invece, hanno scelto un piano di pagamento rateale, la legge prevede l'inefficacia della Rottamazione-quinquies in caso di mancato o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive. Si ricorda, infine che per l'ultima rata del piano, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.

– Cinque giorni di tolleranza anche per Rottamazione-quater e Riammissione

Il prossimo 31 luglio è anche il termine per i pagamenti della tredicesima rata della Rottamazione-quater (Legge di bilancio 2023) e della quinta rata dei piani di Riammissione alla definizione agevolata (Legge n. 15/2025). In entrambi i casi la legge prevede la possibilità di avvalersi di cinque giorni di tolleranza rispetto alla scadenza, grazie ai quali saranno ritenuti tempestivi i pagamenti effettuati entro il 5 agosto 2026. In caso di mancato pagamento, oppure qualora venga effettuato oltre il termine ultimo o per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e le somme già corrisposte saranno considerate a titolo di acconto su quanto dovuto.

Riforma fiscale, alle Camere lo schema di decreto “Omnibus” su redditi, successioni, IVA, accise, controlli e semplificazioni

È stato trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato lo [schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive](#) in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione; identificato come [Atto del Governo n. 430](#), è stato trasmesso alle Camere il 21 luglio 2026 per l'acquisizione dei prescritti pareri parlamentari.

Lo schema, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026, si inserisce nel percorso di attuazione della legge delega per la riforma fiscale, legge 9 agosto 2023, n. 111, e interviene su numerosi decreti legislativi già adottati nell'ambito della riforma tributaria.

L'intervento ha natura prevalentemente correttiva e integrativa. Non si tratta, quindi, di un testo unico di riordino, ma di un decreto destinato a modificare, affinare o coordinare disposizioni già entrate nell'ordinamento in materia di redditi, fiscalità internazionale, IVA, successioni e donazioni, accise, Statuto dei diritti del contribuente, adempimento collaborativo, controlli fiscali e semplificazioni.

Lo schema è composto da **28 articoli**, organizzati in **10 Titoli**.

Offerta Benvenuto 2026
-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

Le prime disposizioni riguardano i **redditi di lavoro dipendente**. In particolare, l'**articolo 1** interviene sul **trattamento fiscale dei familiari a carico**, modificando l'articolo 12 del TUIR per superare alcune criticità applicative emerse in materia di **welfare aziendale** e agevolazioni riferite ai familiari. L'**articolo 2** corregge la disciplina dei **fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo**, intervenendo sul criterio di tassazione convenzionale, sulla rilevanza degli **optional** e sulla disciplina transitoria dei veicoli ordinati o concessi secondo le regole previgenti.

Il **Titolo II** contiene una misura in materia di **redditi di lavoro autonomo**. L'**articolo 3** disciplina il trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla cessione o dall'utilizzo in compensazione di **crediti d'imposta agevolativi acquistati dai professionisti**. La disposizione chiarisce la rilevanza reddituale dei differenziali positivi, prevedendo l'applicazione di un'imposta sostitutiva, salva l'ipotesi in cui il credito d'imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale.

Ampio il pacchetto dedicato ai **redditi d'impresa**. L'**articolo 4** reca modifiche di coordinamento in materia di **determinazione del reddito delle imprese agricole**.

L'**articolo 5** interviene sul processo di **avvicinamento tra valori contabili e fiscali**, con modifiche alla disciplina dei titoli obbligazionari, delle operazioni con pagamento basato su azioni, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, dei contributi per studi e ricerche e della qualificazione delle società assimilate alle società di partecipazione non finanziaria. L'**articolo 6** introduce un **riallineamento straordinario delle divergenze tra valori contabili e fiscali**.

Gli **articoli 7, 8 e 9** intervengono sulla **disciplina del riporto delle perdite fiscali e dei conferimenti**. In particolare, viene prevista una norma di **interpretazione autentica** dell'articolo 84, comma 3, del TUIR, sono corrette alcune disposizioni in materia di operazioni straordinarie e viene rivista la disciplina dei **conferimenti di partecipazioni minusvalenti**, con specifico riferimento agli articoli 175 e 177 del TUIR.

Il **Titolo IV** riguarda la **fiscalità internazionale**. L'**articolo 10** disciplina il **riporto delle perdite estere definitive nell'ambito di operazioni di fusione**, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza dell'Unione europea. L'**articolo 11** interviene sul decreto legislativo n. 209 del 2023 in materia di **imposizione minima globale**, recependo nuovi regimi elaborati in ambito OCSE e introducendo disposizioni di coordinamento sui regimi semplificati, sugli incentivi fiscali qualificati e sull'imposta minima nazionale.

In materia di IVA, l'**articolo 12** modifica la **disciplina del diritto alla detrazione**, ampliando l'arco temporale entro il quale il soggetto passivo può registrare la fattura ricevuta ed esercitare la detrazione dell'imposta. La modifica interessa sia il D.P.R. n. 633 del 1972 sia il nuovo testo unico IVA di cui al decreto legislativo n. 10 del 2026.

Il **Titolo VI** contiene **interventi in materia di accertamento**

e tributi indiretti. Gli articoli 13, 14 e 15 modificano la disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni, delle imposte ipotecaria e catastale e dei relativi interessi. L'articolo 16 interviene sull'adempimento collaborativo, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di rateizzare le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle entrate e disciplinando la comunicazione di rischi fiscali relativi a periodi d'imposta precedenti. L'articolo 17 modifica la disciplina delle **sanzioni per visto di conformità infedele**, individuando la **Direzione provinciale** competente per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dagli intermediari.

Sempre nell'ambito dei controlli e della semplificazione, l'articolo 18 introduce l'obbligo di **attribuire data certa al rendiconto economico e patrimoniale delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti**, con indicazione dei relativi dati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. L'articolo 19 disciplina le **procedure di controllo sulle autoliquidazioni degli atti presentati con modello unico informatico ai fini della pubblicità immobiliare**. L'articolo 20 elimina, per i contribuenti in regime forfetario, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento collegata all'utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica. L'articolo 21 modifica lo Statuto dei diritti del contribuente con riferimento agli atti di indirizzo interpretativo e applicativo cui devono attenersi le circolari dell'amministrazione finanziaria.

Il Titolo VII interviene sui redditi finanziari. L'articolo 22 aumenta dall' 11 al 20 per cento l'aliquota della ritenuta sui dividendi corrisposti a fondi pensione europei e a sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei. L'articolo 23 introduce una disciplina specifica per l'affrancamento delle partecipazioni in società o enti localizzati in Stati o territori a regime fiscale

privilegiato, prevedendo una maggiore aliquota dell'imposta sostitutiva e l'esclusione della rateizzazione.

Il **Titolo VIII** riguarda gli **enti del Terzo settore**. L'**articolo 24** introduce una **disposizione speciale in materia di IRAP**, stabilendo che, per gli enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, la qualificazione fiscale dell'attività svolta ai fini IRAP si determina, per ciascun periodo d'imposta, sulla base delle disposizioni del TUIR.

Gli **articoli 25 e 26** riguardano l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**. In particolare, l'**articolo 25** estende l'**utilizzo dei file delle fatture elettroniche anche alle attività di analisi del rischio e controllo a fini fiscali e doganali nelle materie di competenza**. L'**articolo 26** reca modifiche in **materia di accise**, con interventi sul gas naturale, sull'energia elettrica, sugli impianti da fonti rinnovabili e sui prodotti assoggettati a vigilanza dell'Amministrazione finanziaria.

Chiudono il provvedimento l'**articolo 27**, recante disposizioni finanziarie, e l'**articolo 28**, che prevede **l'entrata in vigore** del decreto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con l'**Atto del Governo n. 430** prosegue, dunque, l'opera di attuazione e coordinamento della riforma fiscale. Lo *schema* di decreto legislativo non introduce una riforma organica autonoma, ma interviene in modo puntuale su molte delle discipline già modificate negli ultimi anni, con l'obiettivo di correggere disallineamenti, chiarire decorrenze, semplificare adempimenti e rendere più coerente il quadro normativo derivante dalla legge delega n. 111 del 2023.

Link documentali

[Schema di decreto legislativo correttivo della](#)

[riforma fiscale – A.G. n. 430](#)

[Testo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sul valore aggiunto, accise, controlli, adempimento collaborativo e semplificazione.](#)

[Schema di decreto legislativo correttivo della riforma fiscale – A.G. n. 430](#)

[Relazione illustrativa, relazione tecnica, AIR dello schema di decreto legislativo trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per l'espressione del parere.](#)

Iperammortamento 2026, dal 21 luglio al via le comunicazioni di conferma sulla piattaforma GSE

Con il decreto direttoriale 20 luglio 2026, il MIMIT apre la seconda fase procedurale per l'accesso alla maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, prevista dall'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025.

Superbonus 2026, pronto il modello per comunicare sconto in fattura e prima cessione del credito nei casi residuali ancora ammessi

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 luglio 2026, prot. n. 211701, è stata approvata la versione aggiornata del modello per comunicare l'esercizio delle opzioni relative al Superbonus per le spese sostenute nel 2026. Il modello riguarda lo sconto in fattura e la prima cessione del credito, nei soli casi ancora ammessi dalla disciplina vigente, ossia quelli previsti dall'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 .

Sospensione delle notifiche ad agosto: nessun aumento nei mesi precedenti e successivi

Nessun sovraccarico di lettere di compliance, cartelle di pagamento e altre comunicazioni nel mese precedente la sospensione estiva delle notifiche. L'Agenzia delle entrate ha smentito le ricostruzioni secondo cui l'Agenzia stessa e

l'Agenzia delle entrate-Riscossione starebbero concentrando gli invii a luglio per compensare il blocco operativo di agosto.

I principi di diritto dell'Agenzia delle entrate 2025 e 2026

Offerta Benvenuto 2026
-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026

Solo per i nuovi abbonati



Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

2025

[Principio di diritto n. 1 del 16/01/2025](#)

[Stabile organizzazione italiana di società estera incorporata: la fusione della casa madre estera estingue la partita IVA della branch e impone una nuova identificazione fiscale in Italia](#)

[Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 16 gennaio 2025](#) – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Obblighi dei contribuenti – Vicende che riguardano l'attività di impresa (inizio, variazione e cessazione) – Stabile organizzazione – Fusione della casa madre con altra società estera – Effetti fiscali della fusione

transfrontaliera per incorporazione di una società estera ("casa madre") con un'altra entità estera – Effetti sugli identificativi fiscali – Articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Principio di diritto n. 2 dell'11/04/2025

Prestatori di servizi di pagamento e CESOP: quando ricorrono i presupposti degli articoli 40-bis e seguenti del decreto IVA, le informazioni da conservare e comunicare sono intrinsecamente rilevanti

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 2 dell'11 aprile 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – CESOP – Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti – Obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai pagamenti gravanti sui prestatori di servizi di pagamento (PSP) – Ricorrenza dei presupposti applicativi – Intrinseca rilevanza delle informazioni da raccogliere e comunicare – Articoli da 40-bis a 40-sexies del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – Direttiva (UE) 2020/284 il Consiglio dell'Unione europea – Sezione 2 bis del Capo 4 del titolo XI della Direttiva 2006/112/CE, rubricata «*Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento*»

Principio di diritto n. 3 del 19/03/2025

Cointeressenza propria: le somme scambiate tra operatori sono meri trasferimenti monetari fuori campo IVA, non corrispettivi di prestazioni sinallagmatiche

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 3 del 19 marzo 2025 – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Somme scambiate per effetto di un contratto di cointeressenza propria – Se scambiate nell'ambito di un

contratto di cointeressenza propria sono fuori campo IVA – Articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – Art. 2554 del Codice Civile

Principio di diritto n. 4 del 14/04/2025

Disciplina CFC: il risarcimento del danno per interruzione di un'attività economica effettiva non rientra tra i *passive income* e non integra il test dei proventi passivi oltre un terzo

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 4 del 14 aprile 2025 – OGGETTO: IMPOSTE DIRETTE – IRES – *Controlled Foreign Companies* (CFC) – Risarcimento del danno conseguito in base ad accordo transattivo per interruzione di attività economica effettiva – Esclusione dai *passive income* rilevanti ai fini della disciplina CFC (*Il risarcimento per la compensazione di spese di avviamento ha una funzione riparatoria/indennitaria e non configura un reddito di natura passiva*) – Articolo 167, comma 4, lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Principio di diritto n. 5 del 03/06/2025

Contributo di solidarietà 2023: gli utili da *fair value* dei derivati speculativi confluiti nel risultato 2021 rilevano nel limite del 25 per cento del patrimonio netto

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 5 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ – Contributo di solidarietà per le imprese del settore energetico – Determinazione del limite massimo del contributo, fissato al 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello in corso al

1° gennaio 2022 – Incidenza della quota di utile 2021 relativa alla valutazione al *fair value* di derivati non di copertura ai fini del limite del patrimonio netto – Articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Principio di diritto n. 6 del 03/06/2025

Imposta sui servizi digitali e giochi online: per le piattaforme multilaterali rileva la commissione dell'intermediario, al netto di vincite e bonus non corrispettivi

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 6 del 3 giugno 2025 – OGGETTO: IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (ISD) – Attività di messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro – Servizi di giochi e scommesse online – Identificazione dei ricavi rilevanti – Articolo 1, comma 37, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145

Principio di diritto n. 7 del 02/10/2025

Bonus edilizi ereditati: l'erede può fruire delle rate residue solo per gli anni in cui conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile per l'intero periodo d'imposta

Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 7 del 2 ottobre 2025 – OGGETTO: IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (e, in quanto compatibili, anche il *Bonus verde*, l'*Ecobonus* e il *Superbonus*) – Trasferimento *mortis causa* dell'immobile all'erede che non ne ha la detenzione materiale e diretta al momento di apertura della successione – Articolo 16-bis, comma 8,

secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Vedi anche: [Trasferimento agli eredi delle detrazioni per interventi di recupero edilizio: requisito della detenzione materiale e diretta anche se acquisita dopo l'apertura della successione](#)

2026

[Principio di diritto n. 1 del 07/07/2026](#)

[Fusione tra enti religiosi civilmente riconosciuti: esclusione IVA, registro-ipotecaria-catastale in misura fissa \(se ricorrono i presupposti del regime agevolato previsto per le riorganizzazioni tra enti non commerciali appartenenti alla medesima struttura\) e modalità di tassazione per il passaggio dei beni alla sfera commerciale](#)

[RIS-Agenzia delle Entrate – Principio di diritto n. 1 del 7 luglio 2026](#) – OGGETTO: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – IMPOSTE DIRETTE – Trattamento tributario di operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti – Rilevanza ai fini IVA, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, e delle imposte sui redditi – Modalità di tassazione tassazione del trasferimento dei beni tra sfera istituzionale e sfera commerciale.

Principi di diritto dell'Agenzia delle entrate dal 2018 al 2024: ora consultabili in ai.finanzefisco.com

I Principi di diritto dell'Agenzia delle entrate rappresentano uno strumento essenziale per orientarsi nei casi fiscali più complessi: IVA, imposte dirette, operazioni straordinarie, fiscalità internazionale, agevolazioni, adempimenti e rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Per consultarli, confrontarli e utilizzarli operativamente, sono disponibili in:

ai.finanzefisco.com

Il Supercollaboratore AI in Diritto Tributario

Uno strumento progettato per professionisti che lavorano ogni giorno con norme, prassi, giurisprudenza e casi concreti.

*Con ai.finanzefisco.com puoi interrogare l'archivio Finanza & Fisco e ottenere risposte documentate, verificabili e collegate alle fonti, anche sui Principi di diritto dell'Agenzia delle entrate pubblicati dal **2018 al 2024**.*

Dalla semplice ricerca del documento alla ricostruzione del principio applicabile al caso concreto: meno tempo speso a cercare, più tempo dedicato a decidere.

ai.finanzefisco.com

Il supporto operativo per commercialisti, tributaristi, consulenti, revisori e operatori fiscali.

Inps, pausa estiva per notifiche e atti di recupero: sospensioni fino al 31 agosto 2026

Il Messaggio Inps n. 2371 del 15 luglio 2026 dispone, per il periodo estivo 2026, la sospensione della notifica di numerosi atti INPS nei confronti dei contribuenti e dei loro intermediari. Dal 27 luglio al 31 agosto sono sospese le Note di rettifica, le verifiche della regolarità contributiva tramite D.P.A. e, salvo esigenze connesse alla prescrizione, le Diffide di adempimento; dal 1° al 31 agosto sono sospesi i verbali ispettivi, gli atti di recupero da vigilanza documentale e l'emissione degli avvisi di addebito. La sospensione non opera quando la notifica sia necessaria a evitare il pregiudizio dei crediti dell'Istituto e non riguarda gli atti relativi alla contribuzione della Gestione dipendenti pubblici

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2026

Il n. 8/2026 di Finanza & Fisco riunisce approfondimenti, prassi e giurisprudenza intorno a un filo conduttore preciso: il rapporto tra dati dichiarati, poteri di controllo dell'Amministrazione e garanzie sostanziali riconosciute al contribuente.

Il settimanale si apre con il tema delle indagini bancarie,

prosegue con le novità applicative degli ISA 2026 e del rinnovo del concordato preventivo biennale, analizza i nuovi regimi sostitutivi per i dipendenti privati e dedica un'ampia sezione al Quadro RR 2026 e alla determinazione degli obblighi contributivi. Chiude il percorso una pronuncia del Tribunale di Monza che riafferma la prevalenza dei presupposti sostanziali sul dato meramente dichiarativo.

Riforma dello sport: Coni e Commercialisti, modelli semplificati per piccole associazioni e società sportive dilettantistiche

Presentata al Salone d'Onore del CONI la relazione conclusiva dei lavori della Commissione Paritetica CONI e Consiglio nazionale della categoria. Al centro le proposte per rendere più efficaci e sostenibili i modelli organizzativi, rafforzare il sistema del safeguarding e supportare le associazioni e società sportive dilettantistiche.

Inps, incentivo alla

stabilizzazione dei giovani: esonero contributivo fino a 500 euro al mese per i contratti trasformati a tempo indeterminato

L'Inps, con la circolare n. 72 del 3 luglio 2026, fornisce le prime indicazioni operative sull'incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2026, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale».

La misura prevede, per i datori di lavoro privati, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite di 500 euro mensili per ciascun lavoratore, e riguarda giovani che, al momento della trasformazione, non abbiano compiuto 35 anni e non siano mai stati occupati con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa.

Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, mentre sono escluse le Pubbliche Amministrazioni.

Il beneficio si applica ai rapporti di lavoro con qualifica di operaio, impiegato o quadro, con esclusione del personale

dirigente.

Restano esclusi dall'incentivo i rapporti di lavoro domestico, i rapporti di apprendistato e la trasformazione dei contratti di lavoro intermittente o a chiamata.

Entrate, con la circolare n. 4/E il punto su ISA 2026, CPB e benefici premiali

L'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, ha illustrato le principali novità relative all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025, fornendo indicazioni operative su revisione degli indici, modulistica, dati precalcolati, semplificazioni e rapporti con il concordato preventivo biennale.

Per il 2025 risultano aggiornati tutti i 173 ISA in vigore, mentre 85 indici sono stati oggetto di revisione completa, anche per tenere conto delle tensioni geopolitiche, dell'andamento dei prezzi dell'energia e degli alimentari e dei tassi di interesse.

Particolare rilievo assume il chiarimento sul rinnovo del CPB 2026-2027: i contribuenti che hanno già aderito al concordato per il biennio 2024-2025 dovranno utilizzare i dati ISA relativi al 2025, ma non potranno dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio di affidabilità, poiché reddito e valore della produzione restano quelli concordati.

Restano invece confermati i benefici premiali collegati ai

livelli ISA, tra cui esoneri dal visto di conformità, esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, riduzione dei termini di accertamento e disapplicazione della disciplina delle società non operative.

Copia della Comunicazione delle somme dovute e dei moduli di pagamento per completare l'adesione alla Rottamazione-quinquies. Online il servizio di richiesta

Al via il servizio online per chiedere la copia della comunicazione delle somme dovute per la Rottamazione-quinquies, già resa disponibile nell'area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione entro lo scorso 30 giugno. Da oggi, i contribuenti che non hanno la possibilità di accedere all'area riservata, hanno a disposizione uno strumento per ottenere, senza necessità di credenziali di accesso, la copia della lettera con gli importi e i moduli di pagamento della definizione agevolata delle cartelle, in vista della scadenza della prima o unica rata fissata al 31 luglio 2026.

Direttamente dall'area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio consente di inviare la richiesta con pochi e semplici passaggi: è

sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente che ha chiesto la definizione agevolata, allegare un documento di riconoscimento e inserire l'indirizzo email dove si vuole ricevere la copia della comunicazione delle somme dovute.

Un servizio che può risultare utile, in particolare, per le comunicazioni inviate tramite posta raccomandata o via pec, modalità previste per i contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione attraverso l'area pubblica del sito e che, pertanto, potrebbero non essere in possesso delle credenziali personali (per esempio Spid), necessarie per recuperare, in caso di necessità, la copia della comunicazione dall'area riservata.

Le circolari dell'Agenzia delle entrate 2026

Offerta Benvenuto 2026
-30% sull'abbonamento
Finanza & Fisco + Ai

-30%
con codice sconto:
BENVENUTO30

Attiva l'offerta
BENVENUTO 2026



Solo per i nuovi abbonati

Per Commercialisti, Tributaristi e Avvocati fiscalisti

[Circolare n. 1 E del 19/02/2026](#)

[ETS, la mappa fiscale completa: criteri di non commercialità, RUNTS e forfetari nelle istruzioni dell'Agenzia delle entrate](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio](#)

2026: «IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – TERZO SETTORE – Enti del Terzo settore (ETS) – Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) -Disciplina fiscale del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) – Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione – Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi – Criteri di non commercialità ai fini IRES (articolo 79 CTS) – Margine di tolleranza del 6 per cento e verifica su base periodale – Determinazione della natura commerciale o non commerciale dell'ente mediante criterio comparativo tra proventi – Qualificazione fiscale degli ETS e mutamento della qualifica – Decorrenza delle disposizioni fiscali del Titolo X – Regimi forfetari per la determinazione del reddito degli ETS non commerciali (articolo 80 CTS) e per Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale (articolo 86 CTS) – Soglia di accesso e condizioni applicative – Coordinamento con il TUIR e con il DPR n. 633/1972 in materia di IVA – Disciplina delle entrate non commerciali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative) – Valorizzazione delle prestazioni gratuite e dei beni ceduti – Raccolte fondi e contributi pubblici – Passaggio di beni tra attività commerciale e non commerciale e regime delle plusvalenze – Abrogazione della disciplina delle ONLUS e soppressione della relativa anagrafe (articolo 102 CTS) – Regime transitorio»

Circolare n. 2 E del 24/02/2026

Aumenti contrattuali dei dipendenti del settore privato e lavoro notturno, festivo e su turni: le agevolazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2026

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 E del 24 febbraio

2026: «IMPOSTE DIRETTE – Redditi di lavoro dipendente – Novità fiscali in materia di lavoro dipendente introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Tassazione degli

incrementi retributivi derivanti da rinnovi dei contratti collettivi nazionali (CCNL) – Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali al 5 per cento per i lavoratori del settore privato con reddito fino a 33.000 euro – Ambito oggettivo (retribuzione diretta e indiretta) ed esclusioni (una tantum, TFR, straordinari) – Applicazione del principio di cassa allargato – Coordinamento con regimi agevolativi per impatriati e ricercatori – Imposta sostitutiva al 15 per cento su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e lavoro a turni – Limite annuo di 1.500 euro e condizioni di accesso (reddito fino a 40.000 euro) – Esclusione premi di risultato e somme per partecipazione agli utili – Modalità applicative da parte del sostituto d'imposta e facoltà di rinuncia»

Circolare n. 3 E del 24/06/2026

Aumenti contrattuali e arretrati al 5%, domeniche, reperibilità e pernottamenti al 15%: si amplia la tassazione agevolata per i dipendenti privati

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 E del 24 giugno 2026: *«IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Lavoratori dipendenti del settore privato – Agevolazioni introdotte dalla Legge di bilancio 2026 – Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali al 5 per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026 – Limite reddituale di 33.000 euro – Incrementi corrisposti nel 2026 e riferiti ad annualità precedenti – Decorrenza economica antecedente alla sottoscrizione del CCNL – Indennità di cassa – Superminimo assorbibile – Ferie, permessi retribuiti, gratifica feriale e festività soppressa del 4 novembre -Imposta sostitutiva al 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per*

lavoro a turni – Limite reddituale di 40.000 euro e plafond agevolabile annuo di 1.500 euro -Maggiorazione per lavoro domenicale – Rapporti di lavoro a tempo parziale – Retribuzione per lavoro straordinario festivo o notturno – Indennità di reperibilità anche in assenza di effettiva chiamata – Indennità di pernottamento -Assenza o mancata applicazione di un CCNL – Coordinamento con il regime agevolativo dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori trasferiti in Italia – Risposte a quesiti – Articolo 1, commi 7, 10, 11 e 12, della L. 30/12/2025, n. 199»

Circolare n. 4 E del 6/07/2026

ISA 2026, p.i. 2025: revisione di 85 indici, correttivi congiunturali, benefici premiali, semplificazione della modulistica e rinnovo del CPB 2026-2027 senza ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4 E del 6 luglio 2026: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per il p.i. 2025 – Revisione completa di 85 indici e aggiornamento dei 173 ISA in vigore – Revisione congiunturale straordinaria per gli effetti delle tensioni geopolitiche, dei prezzi dell'energia e degli alimentari e dell'andamento dei tassi di interesse – Conferma delle condizioni di accesso ai benefici premiali – Semplificazione della modulistica e trasferimento tra i dati precalcolati delle informazioni relative alla condizione di pensionato, di lavoratore dipendente e all'esercizio dell'attività in forma cooperativa – Cause di esclusione per gli enti del Terzo settore – Aggiornamento del quadro F per le maggiorazioni del costo dei beni strumentali nuovi e per le attività agricole agevolate – Aggiornamento del quadro H per l'allineamento alla nuova disciplina del reddito di lavoro autonomo – Obbligo di compilazione del modello ISA

per le società tra professionisti e le società tra avvocati escluse dall'applicazione degli indici – Rinnovo del Concordato preventivo biennale 2026-2027: rilevanza dei dati relativi al p.i. 2025 e impossibilità di dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare il punteggio ISA – Obbligo di acquisizione dei dati precalcolati per i contribuenti aderenti al CPB – Modalità di acquisizione dei dati ISA e CPB alla luce della delega unica – Società cooperative, società consortili e consorzi – Fedeltà dichiarativa ai fini del riconoscimento dei benefici premiali ISA e della corretta applicazione del CPB – Art. 9-bis del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 -D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – D.M. 31 marzo 2026 – DM 15 aprile 2026 – Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 115744 del 13 aprile 2026 e n. 123160 del 22 aprile 2026»

[Circolare n. 5 E del 16/07/2026](#)

[Circolare dedicata ai nuovi istituti introdotti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. L'Agenzia delle entrate interviene su composizione negoziata, concordato semplificato, PRO e crisi dei gruppi](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5 E del 16 luglio 2026:](#) «CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (CCII) – IMPOSTE DIRETTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Composizione negoziata della crisi – Concordato semplificato – Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati – Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) – Disciplina dei gruppi di imprese – Parte I – Effetti tributari in termini di determinazione del reddito, sopravvenienze, perdite su crediti, variazioni IVA e gestione dei debiti tributari – D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 – Artt. 88 e 101, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Circolare n. 6 E del 06/08/2026

Nuovo regime di adempimento collaborativo: inquadramento sistematico e chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 6 agosto

2026: «*REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO – Nuovo regime di cooperative compliance – Inquadramento sistematico e chiarimenti su requisiti soggettivi e oggettivi, certificazione del Tax Control Framework, codice di condotta, effetti premiali, meccanismi applicativi e fuoriuscita dal regime – Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale (Tcf opzionale) – D.Lgs. 05/08/2015, n. 128 – D.Lgs. 30/12/2023, n. 221 (Disposizioni in materia di adempimento collaborativo) – D.Lgs. 05/06/2024, n. 108 (Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo ...)*»

Circolare n. 7 del 07/08/2026

Riforma dello sport: chiarimenti fiscali su enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo, con focus su applicazione delle agevolazioni ex articolo 148, comma 3, TUIR e articolo 4 del decreto IVA alle società sportive dilettantistiche, trattamento dei rimborsi forfetari ai volontari sportivi, esclusione dalla base imponibile dei compensi di lavoro sportivo fino a 15.000 euro, non concorrenza alla base imponibile IRAP dei compensi per collaborazioni coordinate e continuative inferiori a 85.000 euro, dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione per prestazioni sportive esenti IVA, trattamento IVA della cessione del contratto di un atleta e detassazione dei proventi commerciali connessi agli scopi istituzionali per ASD e SSD in regime legge n. 398/1991

Circolare Agenzia delle Entrate n. 7 E del 7 agosto 2026:

«IMPOSTE SUI REDDITI – IVA – IRAP – Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo – Chiarimenti sulla riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e della disciplina del lavoro sportivo – Società sportive dilettantistiche, rimborsi forfetari ai volontari sportivi, compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, base imponibile IRAP, prestazioni sportive esenti IVA, cessione del contratto dell'atleta e agevolazione per attività commerciali connesse – Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 – Articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86»